



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 181 DATA COMUNICATO 02/05/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

RISULTATI.....	2994
Elenco risultati	2994
GIUDICE SPORTIVO	2995

RISULTATI

Elenco risultati

UNDER 17 REGIONALE A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R			
GIOVANILI TODI	- AMC 98	4 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 02/05/2022**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

GARE DEL 16/ 4/2022

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 16/ 4/2022 GIOVANILI TODI - AMC 98

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società POL.D.AMC 98 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/ 4/2022 GIOVANILI TODI - AMC 98

LETTO il reclamo proposto dalla Società POL.D. AMC 98, la quale lamenta un presunto errore tecnico dell'arbitro concretizzatosi durante la partita;

CHE, in particolare, la reclamante lamenta il fatto che, al 20° del primo tempo, in occasione di un calcio di rigore concesso alla Giovanili Todi, il calciatore URSINI Matteo rientrava in campo, dopo un precedente infortunio di gioco, senza l'autorizzazione dell'arbitro;

CHE, pertanto, l'Ursini metteva a segno il calcio di rigore senza che l'arbitro rilevasse alcuna anomalia;

CHE, secondo la società reclamante, detta condotta avrebbe concretizzato un errore tecnico in quanto l'arbitro avrebbe dovuto ammonire il calciatore;

CHE detto errore è tanto più rilevante in quanto l'Ursini, successivamente (segnatamente al 26° del secondo tempo) veniva ammonito dall'arbitro e, pertanto, avrebbe dovuto ottenere il cartellino rosso per doppia ammonizione;

CHE, pertanto, chiedeva la ripetizione della partita;

LETTE le controdeduzioni della Giovanili Todi che contesta recisamente la ricostruzione dell'AMC 98 in quanto, a suo dire, l'arbitro avrebbe verbalmente autorizzato il rientro in campo;

LETTO il referto arbitrale in cui il direttore di gara dichiara di non ricordare *“di aver ricevuto la richiesta di poter rientrare da parte del giocatore”*

OSSERVA

Non sussistono, a parere di questo giudice, le condizioni per ritenere concretizzato l'errore tecnico. Come noto, infatti, il rientro in campo senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro comporta, al più, l'ammonizione del calciatore ma non costituisce una presenza indebita sul terreno di gioco (avendo, il calciatore, il pieno diritto di riprendere il gioco).

Ciò premesso poco rileva che successivamente il citato calciatore sia stato ammonito e, quindi, avrebbe dovuto essere espulso; si potrebbe, infatti, sostenere che se l'Ursini fosse stato ammonito in occasione del citato calcio di rigore, avrebbe potuto prestare maggiore attenzione al fine di evitare la seconda ammonizione od anche che l'allenatore avrebbe potuto sostituirlo prima del secondo cartellino giallo etc.

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna certezza circa il fatto che il predetto sia rientrato senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro. Il fatto che il direttore di gara abbia dichiarato di non ricordare la circostanza non basta ad escluderla. Fra l'altro, avendo l'Ursini battuto il calcio di rigore (quindi sicuramente l'arbitro ha notato la sua presenza in campo) e non avendo il direttore di gara rilevato alcuna anomalia (in particolare non avendo ammonito il calciatore) porta a ritenere che, effettivamente, l'arbitro abbia autorizzato il rientro in campo del calciatore (come noto, fra l'altro, detta autorizzazione viene comunicata senza particolari formalità: con un gesto della mano, del capo, con un sguardo etc.).

Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato.

Per questi motivi,

DELIBERA

- 1) **Il rigetto del reclamo;**
- 2) **L'incameramento della tassa reclamo;**
- 3) **L'omologazione del risultato conseguito sul campo.**

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 02 MAGGIO 2022

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace